



La nuova disciplina della Conferenza di servizi

D. LGS. 30 GIUGNO 2016 N. 127

Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica



1

luglio 2016



INDICE

NOTA DI LETTURA	3
IL PROCEDIMENTO – NOTE D’INQUADRAMENTO	12
1. Conferenza di servizi decisoria.....	12
1.1. Forma semplificata e asincrona	12
1.2 Forma simultanea e sincrona.....	14
2. Conferenza di servizi preliminare	17
3. Conferenza di servizi istruttoria	18
MODULISTICA - PROPOSTE	20
1. Conferenza di servizi decisoria.....	20
A. Forma semplificata modalità asincrona - Indizione	20
B. Forma simultanea modalità sincrona - Indizione	23
C. Forma semplificata modalità asincrona – Determinazione di conclusione positiva	25
D. Forma simultanea modalità sincrona – Determinazione di conclusione positiva ..	27
E. Forma semplificata modalità asincrona – Determinazione di conclusione negativa	29
F. Forma simultanea in modalità sincrona – Preavviso di diniego	31
G. Forma simultanea in modalità sincrona – Determinazione di conclusione negativa	33
2. Conferenza di servizi preliminare	35
A. Indizione forma semplificata ed in modalità asincrona	35
B. Esito Conferenza - verbale.....	37
3. Conferenza di servizi istruttoria	38
A. Indizione amministrazione precedente	38
NORME COORDINATE L. 241/1990 E D. LGS. N. 127/2016 – TESTO A FRONTE.....	40

NOTA DI LETTURA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “NORME PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DEI SERVIZI”

PREMESSA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato il 15 giugno, in esame definitivo, il decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'obiettivo di tale decreto legislativo, come si evince dalla relazione illustrativa allo stesso, è quello di riformare, a più di venti anni di distanza dall'adozione della legge n. 241 del 1990, forse il principale tra gli strumenti “tradizionali” di semplificazione, in considerazione della sua incidenza su meccanismi decisionali che coinvolgono una pluralità di interessi.

A tal fine, la delega prevede la ridefinizione e la semplificazione della disciplina della conferenza di servizi, da realizzarsi sulla base di diversi criteri direttivi, tra cui: la riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza è obbligatoria; lo snellimento dei lavori da conseguire anche con l'utilizzo di strumenti informatici; lo svolgimento della conferenza anche in modalità asincrona; la semplificazione del modello decisionale attraverso la previsione della partecipazione alla conferenza di un rappresentante unico delle amministrazioni statali; la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza.

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI

L'ANCI, sia in sede di Conferenza Unificata che in sede parlamentare, ha formulato una serie di osservazioni che sono state recepite dalle commissioni parlamentari preposte e che quindi infine sono state introdotte definitivamente dal Governo. In particolare, si tratta delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-*bis*», commi 2 e 5, è stata aggiunta la specifica del **riferimento ai cinque giorni lavorativi per l'indizione della Conferenza semplificata**;
- all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-*ter*», comma 2, è stata accolta la proposta di modifica secondo la quale **nei casi di particolare complessità in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine di conclusione dei lavori della conferenza è fissato in novanta giorni**;

- all'articolo 6 sono stati soppressi i commi 2 e 3 coordinando le nuove disposizioni con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si rileva invece che non si è ritenuto necessario specificare – come richiesto dall'ANCI – che le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, che le amministrazioni coinvolte devono rendere, devono essere comunicate in via telematica, in quanto è già prevista, in via generale, l'applicazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 82 del 2005.

Si segnala, inoltre, che a seguito anche delle osservazioni avanzate dall'ANCI in sede tecnica, per meglio chiarire il rapporto tra i diversi tipi di conferenze e il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche disciplinato dall'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, è stato formulato un apposito quesito al Consiglio di Stato. Il parere è stato reso il 13 luglio scorso e ha confermato quanto sostenuto dall'Associazione ritenendo che in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione, il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte, è considerato un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo.

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Il decreto legislativo in oggetto si compone di due titoli.

Il titolo I reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, attuata mediante modifica degli artt. da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Il titolo II contiene le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi.

Art. 1- Modifiche alla disciplina generale della Conferenza di servizi

L'art. 1 modifica gli art. 14, 14 bis e 14 ter, 14 quater e 14 *quinquies* della legge 241/1990.

Nel nuovo **art. 14** della legge n. 241 del 1990 sono specificate le **varie tipologie di conferenze di servizi**. La **conferenza istruttoria**, in linea con l'attuale disciplina, è facoltativa e può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La **conferenza di servizi decisoria** deve essere necessariamente indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di

assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Quando l'attività del privato sia invece subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Il comma 3 prevede che per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Svoltata la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea che si tiene in forma simultanea e in modalità sincrona. In questa sede le determinazioni precedentemente espresse in conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che si svolge in modalità sincrona. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale richiesta dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine previsto dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale. Il comma 5 stabilisce che l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento. La disposizione si applica a tutte le conferenze di servizi, non solo alla preliminare.

Nel nuovo **art. 14-bis** è disciplinata la **conferenza semplificata**. La conferenza di servizi decisoria si svolge, di regola, in forma semplificata e in modalità asincrona, salvi i casi di

cui si dirà a breve. Le comunicazioni tra le amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 47 del d.lgs. n. 82 del 2005 (cioè per posta elettronica). La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare alle altre amministrazioni di cui si renda necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione;
- b) il termine perentorio – non superiore a quindici giorni – entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già posseduti o non direttamente acquisibili. Al tal fine si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 (possibilità di sospensione del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni);
- c) il termine perentorio – non superiore a quarantacinque giorni – entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. È da notare che resta sempre fermo il vincolo del termine finale per la conclusione del procedimento, cui si aggiungono altri vincoli correlati alle predette esigenze istruttorie.

Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini il termine in questione è fissato in novanta giorni, salvo diversa disposizione di legge;

- d) la data dell'eventuale riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla scadenza del termine in favore delle amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni (quarantacinque o novanta giorni, a seconda dei casi).

I suddetti termini sono termini massimi entro i quali le Amministrazioni dovranno definire i tempi del procedimento in modo da rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni cui è subordinato l'assenso devono essere espresse in modo chiaro, analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale o discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Fatti salvi i casi in cui la normativa europea richiede l'adozione di un provvedimento espresso, la mancata comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza entro i termini poc'anzi illustrati o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli

dipendenti verso l'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. Scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione precedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza. Qualora siano pervenuti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, o qualora le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione precedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. Con il comma 6 si disciplina l'ipotesi in cui durante lo svolgimento della conferenza in modalità asincrona siano stati comunicati dissensi espressi che l'amministrazione precedente ritiene possibile e opportuno superare. Si stabilisce, in tal caso, che quest'ultima, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolga la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi del successivo articolo 14-ter, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d) dell'articolo 14-bis, ossia tra il quarantacinquesimo e il cinquantesimo giorno dall'indizione della conferenza. La possibilità per l'amministrazione precedente di attivare direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona è espressamente prevista, infine, nel comma 7, ove ritenuto necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. In tal caso la conferenza è indetta mediante la comunicazione alle altre amministrazioni delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e la convocazione della riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione precedente può procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato avanzata entro quindici giorni; in questo secondo caso la riunione ha luogo nei successivi quarantacinque giorni.

Nel nuovo **articolo 14-ter** si dettano le disposizioni che regolano **la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona**. La prima riunione di detta conferenza si tiene nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi di particolare complessità in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Il comma 3 reca il principio generale secondo cui ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

I commi 4 e 5 attengono alla nuova figura del rappresentante unico.

Ai sensi del comma 5 ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

Al comma 6 si prevede che alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

Il comma 7 indica il criterio in base al quale, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine finale di conclusione del procedimento, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater. Si stabilisce, dunque, che la determinazione di conclusione della conferenza simultanea debba essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si prescrive, inoltre, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato).

Il comma 1 del nuovo **articolo 14-quater** contiene la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'amministrazione procedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

Al comma 3 si dettano le disposizioni in tema di efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Si stabilisce, quindi, che, in caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è, invece, sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento della procedura di opposizione ivi prevista. Ai sensi del comma 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono

dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il nuovo **articolo 14-quinquies** regola il procedimento di opposizione previsto in favore delle amministrazioni con posizione “qualificata”, che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della conferenza.

Al comma 1 si prevede che, entro dieci giorni dall’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

Si stabilisce, poi, che per le amministrazioni statali l’opposizione debba essere proposta dal Ministro competente.

Ai sensi del comma 2, legittimate a proporre opposizione entro lo stesso termine sono inoltre le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

Al comma 3 si prevede che la proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Con i commi 4, 5 e 6 si disciplinano le due fasi in cui si articola il procedimento di opposizione.

Il comma 7 prevede che restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Titolo II contengono disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi.

Art. 2 - Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

L’articolo 2 introduce modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L’intervento interviene, in particolare, sugli articoli 5 (Sportello unico per l’edilizia) e (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 3 - Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive

L'articolo 3 provvede a modificare la disciplina della conferenza di servizi nell'ambito dello Sportello unico per le attività produttive. Sono modificate le condizioni di avvio della conferenza attualmente previste dall'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, 112, nonché la natura e le modalità operative della conferenza stabilite dall'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 4 - Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale

L'articolo 4 incide sulla disciplina adottata in materia di Autorizzazione unica ambientale. Essendo stata costruita sul modello del SUAP, la disciplina della procedura per il rilascio dell'AUA presenta gli stessi problemi di coordinamento rilevati per lo sportello unico. In particolare è necessario eliminare le disposizioni dell'articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che prevedono una conferenza di servizi facoltativa (nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso siano inferiori a 90 giorni) e una obbligatoria (quando gli stessi termini superino i 90 giorni). A tal fine è prevista la soppressione del secondo periodo del comma 4, dell'articolo 4 e dell'ultimo periodo del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 5 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

L'articolo 5 definisce il coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi prevista nell'ambito del Codice dell'ambiente. In particolare sono abrogate le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della conferenza di servizi e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti.

Art. 6 - Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica

L'articolo 6, al fine di rendere praticabile il nuovo schema generale di conferenza di servizi nel caso di acquisizione di autorizzazioni paesaggistiche, prevede un coordinamento con la tempistica e la specifica sequenza procedimentale fissata dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, volta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle amministrazioni a diverso titolo preposte alla tutela del vincolo paesaggistico.

Art. 7- Disposizione transitoria

Nell'articolo 7 è stata soppressa la disposizione transitoria che era stata inserita nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, in quanto *medio tempore* recepita con il d.lgs. n. 50 del 2016. E' prevista una disciplina transitoria riguardo l'incidenza delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti.

Art. 8- Clausola generale di coordinamento

L'articolo 8 contiene una clausola generale di coordinamento, ai sensi della quale i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal presente decreto.

IL PROCEDIMENTO – NOTE D'INQUADRAMENTO

Il D.Lgs. 30 giugno 2016 n.127, in attuazione della delega recata dalla legge n.124/2015, ridisegna l'intera conferenza dei servizi, prevedendone tre nuove tipologie (decisoria, preliminare e istruttoria) da svolgersi in forma semplificata e asincrona ovvero in forma simultanea e sincrona.

Di seguito è illustrato il procedimento amministrativo che caratterizza le tre diverse tipologie, proponendo gli schemi di atti che possono essere adottati da parte di ciascun Ente, da integrare opportunamente in relazione alle singole fattispecie concrete ed alle specifiche discipline per ognuna applicabili.

1. Conferenza di servizi decisoria

La Conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

1.1. Forma semplificata e asincrona

La Conferenza decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona secondo il procedimento appresso indicato, salvo i casi di cui al successivo par. 1.2.

La Conferenza è indetta dall'Ente procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

L'Ente procedente comunica - secondo le modalità previste dall'articolo 47 del CAD (posta elettronica o cooperazione applicativa) - alle altre amministrazioni interessate (vedasi modello 1.A):

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art.2, commi 3 e 4, legge n.241/1990, non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), qualora la Conferenza semplificata non giunga ad univoca ed inequivoca determinazione.

È importante evidenziare l'importanza del termine perentorio di cui alla lett. c):

- entro detto termine le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;

- la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità

dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Scaduto il termine di cui alla predetta lett.c), l'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi:

- adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, legge n. 241/1990, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza. Nel caso di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza (vedasi modello 1.C) si determinano gli effetti previsti dall'art-14-quater, di cui al successivo par.1.2.;

- ovvero, qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta la determinazione di conclusione negativa della Conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda (vedasi modello 1.E). Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti del preavviso di esito negativo; l'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza.

1.2 Forma simultanea e sincrona

L'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente indicando la Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter, legge n. 241/1990 (vedasi modello 1.B):

- *“ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere”* (cfr. art. 14-bis, c.7), dandone adeguata motivazione. In tal caso indice la Conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente par.1.1 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni;

- su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui alla citata lett. b); in tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

La prima riunione della Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ex lett. d) di cui al par.1.1, ovvero nella data fissata come sopra previsto, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

I lavori della Conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi di cui all'art.14-bis, c. 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni; resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; le modalità di partecipazione delle amministrazioni statali, non statali, regionali e locali sono precisate dai commi 3 e 4 dell'art. 14-ter.

Alle riunioni possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in Conferenza.

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine stabilito per la conclusione del procedimento (45 gg, ovvero 90 gg nei casi di cui sopra), l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti (vedasi modello 1.D).

E' utile evidenziare che il "principio della prevalenza" indicato dal comma 7 del citato art.14-quater, è stato previsto dalla legge delega n.124/2016 (art. 2, c.1, lett. l), intendendo definire un meccanismo (la prevalenza, appunto, delle posizioni espresse) improntato a superare i dissensi non in base all'elemento quantitativo (ossia in base alla maggioranza numerica degli assensi), quanto piuttosto alla "rilevanza qualitativa" delle attribuzioni delle varie amministrazioni coinvolte nella specifica decisione oggetto della Conferenza.

Si considera peraltro acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia

espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

L'art.14-quater stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della medesima Conferenza.

Nel caso in cui si registri l'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, la determinazione positiva è immediatamente efficace.

Qualora siano stati invece espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, l'efficacia della determinazione positiva è sospesa per il periodo di 10 giorni dalla sua comunicazione, perché entro tale termine le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini - che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza - possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. La determinazione positiva è quindi sospesa per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione da parte delle predette amministrazioni.

Si sottolinea come le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione positiva possono sollecitare, con congrua motivazione, l'Ente precedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, un provvedimento di annullamento d'ufficio della medesima determinazione; dette amministrazioni possono altresì sollecitare l'Ente precedente a revocare l'atto, purché abbiano partecipato alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini prescritti.

Lo svolgimento della Conferenza può peraltro registrare dissensi espressi da parte delle Amministrazioni partecipanti (o di alcune di esse) che risultino prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione, conducendo pertanto all'adozione di una motivata decisione negativa della Conferenza (vedasi modello 1.G). In questo caso si ritiene peraltro comunque applicabile l'art.10-bis della legge n. 241/1990, dovendo cioè procedere alla comunicazione al soggetto istante

del preavviso di diniego (vedasi modello 1.F), con la conseguente possibilità per lo stesso di presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso, osservazioni e documenti in cui potranno essere evidenziate le ragioni per le quali l'interessato ritiene non fondati o non pertinenti i motivi ostativi. L'Ente, a seguito delle nuove determinazioni espresse dalle Amministrazioni sentite in base alle ulteriori osservazioni e documentazioni inviate, adotterà il relativo atto conclusivo ovvero invierà la determinazione dell'esito negativo del procedimento all'istante.

2. Conferenza di servizi preliminare

In base a motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, l'amministrazione procedente può indire una Conferenza preliminare finalizzata ad indicare al richiedente, prima della presentazione dell'istanza o del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati (vedasi modello 2.A).

L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della Conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.

La Conferenza preliminare si svolge in forma semplificata (cfr. precedente par.1.1) con abbreviazione dei termini fino alla metà (i gg. così determinati possono essere arrotondati per difetto stante la ratio della norma).

Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.

Nel caso in cui si sia svolta la Conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, c. 7, e 14-ter (cfr. precedente par.1.2), e (in sede di Conferenza simultanea) *“le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi*

elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo” (art.14, c.3).

Si ritiene pertanto opportuno verbalizzare l'esito della Conferenza a cura dell'Ente procedente, tenuto appunto conto della rilevanza – per lo svolgimento della successiva Conferenza simultanea – delle determinazioni espresse in Conferenza preliminare (vedasi modello 2.B).

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

3. Conferenza di servizi istruttoria

La Conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La Conferenza si svolge in forma semplificata secondo le modalità previste dall'art.14-bis della legge n.241/1990 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente nel rispetto, comunque, dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento.

La Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente (vedasi modello 3) entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

L'amministrazione procedente comunica - secondo le modalità previste dall'articolo 47 del CAD (posta elettronica o cooperazione applicativa) - alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere quanto richiesto in relazione all'oggetto della Conferenza. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (ove specifici provvedimenti non prevedano un termine diverso), il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data, da stabilire entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c), nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.

Si ritiene necessario evidenziare che il provvedimento finale è un atto proprio dell'Ente procedente, rimanendo cioè collegato ad una decisione monostrutturata della stessa amministrazione procedente, mentre la Conferenza dei servizi costituisce un elemento istruttorio che trova evidenza nelle motivazioni dello stesso atto.

1. Conferenza di servizi decisoria

A. Forma semplificata modalità asincrona - Indizione

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

Oggetto: Procedimento _____ - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____ inerente _____, corredata dai documenti alla stessa allegati;

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio del _____ inviata dallo scrivente Ente;

ovvero Vista la richiesta di indizione di Conferenza di servizi decisoria presentata da _____ (*soggetto interessato*);

Tenuto conto che il _____ (*provvedimento legislativo*) individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo (*inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*);

ovvero Considerato che l'attività' del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

INDICE

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

ed a tal fine

COMUNICA

- a) *(l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza)* _____
(la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;
- b) *(termine perentorio, non superiore a quindici giorni)* _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) *(termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni)* _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- d) *(la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c)* _____ nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (*indirizzo mail, indirizzo PEC*) del Dirigente/Responsabile: _____ .

Distinti saluti.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

1. Conferenza di servizi decisoria

B. Forma simultanea modalità sincrona - Indizione

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (facoltà)

Oggetto: Procedimento _____ - Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona - Indizione

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto che il _____ (*provvedimento legislativo*) individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;

ovvero Vista la richiesta di indizione di Conferenza di servizi simultanea ed in modalità sincrona presentata da _____ (*soggetto interessato od altra amministrazione coinvolta nel procedimento*);

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo (*inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*);

ovvero Considerato che l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

INDICE

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data _____ (*entro quarantacinque giorni dalla indizione*) presso _____, per la prima riunione della medesima Conferenza;

ed a tal fine

COMUNICA

a) *(l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza)* _____
(la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;

b) *(termine perentorio, non superiore a quindici giorni)* _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; pertanto si prega di inviare tramite mail/PEC _____ l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante.

Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla sua prima riunione *(qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni)*.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti *(indirizzo mail, indirizzo PEC)* del Dirigente/Responsabile: _____.

Distinti saluti.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

1. Conferenza di servizi decisoria

C. Forma semplificata modalità asincrona – Determinazione di conclusione positiva

Oggetto: Procedimento _____ - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____ inerente _____, corredata dai documenti alla stessa allegati;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con comunicazione del _____ ;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il _____ ;

Rilevato che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte esclusivamente atti di assenso non condizionato: _____ ;

ovvero Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte – sentiti il soggetto privato (cfr. comunicazione del _____) e le altre Amministrazioni interessate (cfr. comunicazioni del _____) – senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta,

che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri,

autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

1. Conferenza di servizi decisoria

D. Forma simultanea in modalità sincrona – Determinazione di conclusione positiva

Oggetto: Procedimento _____ - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona indetta con comunicazione del _____, con prima riunione della Conferenza svoltasi il _____ presso _____;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni (*ovvero novanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini*) dalla data della prima riunione sopra indicata;

Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

Considerato che l'Ente procedente è previsto che adotti la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Acquisita l'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte;

ovvero

Rilevato che sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, dalle seguenti Amministrazioni: _____ ;

Ritenuto peraltro che gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultino prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta,

che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

(nel caso di l'approvazione unanime da parte delle Amministrazioni coinvolte) La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

ovvero Rilevato che sono stati espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, l'efficacia della Determinazione è sospesa per il periodo di 10 giorni dalla sua comunicazione qualora non sia presentata entro detto periodo opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione.

eventuale Avverso la presente determinazione, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini - che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza - possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

1. Conferenza di servizi decisoria

E. Forma semplificata modalità asincrona – Determinazione di conclusione negativa

Oggetto: Procedimento _____ - Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____ inerente _____, corredata dai documenti alla stessa allegati;

ovvero Considerata la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio del _____ inviata dallo scrivente Ente;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con comunicazione del _____ ;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il _____ ;

Rilevato che sono stati acquisiti atti di dissenso dalle seguenti Amministrazioni coinvolte: _____ ;

che si ritengono non superabili a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero per le seguenti motivazioni: _____ ;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta,

che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno poi trasmesse dalla scrivente alle altre Amministrazioni coinvolte.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

1. Conferenza di servizi decisoria

F. Forma simultanea in modalità sincrona – Preavviso di diniego

Al soggetto interessato istante

Oggetto: Procedimento _____ - Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona – Preavviso di diniego ex art. 10-bis, legge n. 241/1990

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona indetta con comunicazione del _____, con prima riunione della Conferenza indetta il _____ presso _____;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla data della prima riunione sopra indicata;

Considerato che l'Ente procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

COMUNICA

l'esistenza di elementi che ostano all'accoglimento della domanda in oggetto e non consentono di procedere all'adozione della determinazione positiva della Conferenza, favorevole all'interessato, in quanto:

- sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, dalle seguenti Amministrazioni: _____ ;

- i dissensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultano prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione.

La S.V. ha la possibilità di presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in cui potranno essere evidenziate le ragioni per le quali si ritengono non fondati o non pertinenti i motivi ostantivi.

L'Ente, a seguito delle nuove determinazioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte sulle osservazioni pervenute, adotterà il relativo atto conclusivo ovvero invierà la comunicazione dell'esito negativo del procedimento.

Qualora il procedimento si concluda con esito negativo la S.V. potrà ricorrere contro tale esito impugnando i relativi atti .

Decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione la stessa acquisisce il valore di provvedimento negativo finale, che legittima la S.V. alla proposizione degli eventuali ricorsi ovvero a presentare una nuova domanda.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

1. Conferenza di servizi decisoria

G. Forma simultanea in modalità sincrona – Determinazione di conclusione negativa

Oggetto: Procedimento _____ - Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona indetta con comunicazione del _____, con prima riunione della Conferenza indetta il _____ presso _____;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla data della prima riunione sopra indicata;

Considerato che l'Ente procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Rilevato che sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, dalle seguenti Amministrazioni: _____;

Considerato che i dissensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultano prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione

eventuale Valutate le osservazioni ed documenti presentati dal soggetto interessato in esito al preavviso di provvedimento negativo allo stesso inviato in data _____, che non sono state ritenute meritevoli di accoglimento da parte delle competenti Amministrazioni;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

2. Conferenza di servizi preliminare

A. Indizione forma semplificata ed in modalità asincrona

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

Oggetto: Procedimento _____ - Avviso di indizione Conferenza di servizi preliminare ex art. 14, c.3, legge n. 241/1990

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza di convocazione di conferenza di servizi preliminare presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____ inerente _____ (progetto di particolare complessità/insediamento produttivo di beni e servizi), corredata da apposito studio di fattibilità e dagli altri documenti alla stessa allegati;

Tenuto conto che il _____ (*provvedimento legislativo*) individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che si ritiene di accogliere la richiesta motivata presentata dall'interessato di indire apposita conferenza di servizi preliminare finalizzata ad indicare allo stesso richiedente, prima della presentazione dell'istanza/progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati;

INDICE

Conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, c.3, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

(*eventuale*) Tenuto conto che il procedimento attiene la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si deve esprimere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

ed a tal fine

COMUNICA

a) (*l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza*) _____
(*la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti*)

utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;

b) (*termine perentorio, non superiore a sette giorni*) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) (*termine perentorio, comunque non superiore a ventidue giorni*) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.

Si rammenta che:

- scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmetterà, entro cinque giorni, al richiedente;

- l'amministrazione procedente, una volta che si è svolta la conferenza preliminare, ricevuta l'istanza/progetto definitivo, indirà conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, c. 7, e 14-ter, legge n. 241/1990, e (in sede di conferenza simultanea) *“le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”* (art.14, c.3, legge n. 241/1990).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (*indirizzo mail, indirizzo PEC*) del Dirigente/Responsabile: _____.

Distinti saluti.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

2. Conferenza di servizi preliminare

B. Esito Conferenza - verbale

**Oggetto: Procedimento _____ - Conferenza di servizi preliminare ex art. 14, c.3, legge n. 241/1990 –
Esito Conferenza – verbale**

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di servizi preliminare indetta con comunicazione del ____ ;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il _____ ;

Visto che la scrivente Amministrazione entro detto termine ha ricevuto le seguenti determinazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte:

- _____ ;

DISPONE

(entro cinque giorni) la trasmissione al richiedente ____, all'indirizzo dallo stesso dichiarato nell'istanza, delle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni coinvolte.

Si rammenta che la scrivente Amministrazione, ricevuta l'istanza od il progetto definitivo, indirà Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli artt. 14-bis, c.7 e 14-ter, legge n. 241/1990. In sede di conferenza simultanea le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare potranno essere emotivamente modificate od integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia del presente verbale sia trasmesso in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

3. Conferenza di servizi istruttoria

A. Indizione amministrazione precedente

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

Oggetto: Procedimento _____ - Avviso di indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____ inerente _____ (*in caso di procedimento amministrativo su iniziativa di parte*), corredata dai documenti alla stessa allegati;

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento del _____ inviata dallo scrivente Ente;

eventuale Vista la richiesta di indizione di Conferenza di servizi istruttoria presentata da _____ (*soggetto interessato od altra amministrazione coinvolta nel procedimento*);

Tenuto conto che il _____ (*provvedimento legislativo*) che individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Ravvisata l'opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo / ovvero nei diversi procedimenti amministrativi connessi;

INDICE

Conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e smi., per effettuare in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

ed a tal fine

COMUNICA

a) (*l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza*) _____
(*la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria*) La documentazione oggetto della Conferenza e delle

determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;

b) (*termine perentorio, non superiore a quindici giorni*) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) (*termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni*) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) (*la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c*) _____ nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.

Le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte saranno acquisite dallo scrivente Ente ai fini della istruttoria dell'atto.

Resta ferma l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente procedente quale atto proprio.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (*indirizzo mail, indirizzo PEC*) del Dirigente/Responsabile.

Distinti saluti.

Luogo, data

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

NORME COORDINATE L. 241/1990 E D. LGS. N. 127/2016 – TESTO A FRONTE

<p>Legge 7 agosto 1990 n. 241</p> <p>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p>	<p>Decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127</p> <p>Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi</p>
<p>Art. 14 Conferenza di servizi</p> <p>1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.</p> <p>2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.</p> <p>3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.</p> <p>4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.</p> <p>5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è</p>	<p>Art. 14 Conferenze di servizi</p> <p>1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 -bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.</p> <p>2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.</p> <p>3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i</p>

<p>convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.</p> <p>5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni</p>	<p>necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14 -bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 -bis , comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.</p> <p>4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter . La</p>
--	--

	<p>conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.</p> <p>5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.</p>
<p>Art. 14-bis Conferenza di servizi preliminare</p> <p>1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.</p> <p>1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.</p> <p>2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le</p>	<p>Art. 14 -bis (Conferenza semplificata)</p> <p>1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:</p> <p>a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;</p> <p>b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;</p> <p>c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative</p>

<p>condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.</p> <p>3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.</p> <p>3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela</p>	<p>alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;</p> <p>d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14 -ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) , fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.</p> <p>3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.</p>
--	---

<p>ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.</p> <p>5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.</p>	<p>5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 - bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.</p> <p>6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d) , la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 -ter .</p> <p>7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter . In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle</p>
---	--

	<p>lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b) . In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.</p>
<p>Art. 14-ter Lavori della conferenza di servizi</p> <p>01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.</p> <p>1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.</p> <p>2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Sopsrintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli</p>	<p>Art. 14-ter (Conferenza simultanea).</p> <p>1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14 -bis , comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.</p> <p>2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14 -bis , comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.</p> <p>3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.</p> <p>4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche</p>

<p>articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.</p> <p>2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.</p> <p>3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.</p> <p>3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per</p>	<p>preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.</p> <p>5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.</p> <p>6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.</p> <p>7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.</p>
--	--

l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata

partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono

<p>essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.</p> <p>8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.</p> <p>[9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.]</p> <p>10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.</p>	
<p>Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi</p> <p>1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere</p>	<p>Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi).</p> <p>1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.</p> <p>2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione</p>

<p>congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.</p> <p>[2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.]</p> <p>3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il</p>	<p>l'amministrazione precedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.</p> <p>3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.</p>
--	--

<p>motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	
<p>Art. 14-quinquies Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto</p> <p>1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto</p>	<p>Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti).</p> <p>1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le</p>

<p>definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.</p>	<p>amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.</p> <p>2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.</p> <p>3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.</p> <p>4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.</p> <p>5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.</p> <p>6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora</p>
---	---

	<p>all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.</p>
--	---